



COMUNE di MAGNAGO
SUAP

Piazza Italia n 3

suapsovracomunale@legalmail.it

**Regolamento e
programmazione
Settore attività di
Polizia Amministrativa**

*Progettazione comunale interna: **Responsabile Rag. William Viola***

*Assistenza: **Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.**
formazione - consulenza - management - suap - pianificazione urbanistica-commerciale*

INDICE

Indirizzi generali

Art. 1 – Finalità e sovrintendenza	pag. 5
Art. 2 – Ufficio polizia amministrativa	pag. 5
Art. 3 – Criteri di programmazione	pag. 5
Art. 4 – Attività di controllo	pag. 6
Art. 5 – Definizioni	pag. 6

Autorizzazioni

Art. 6 – Requisiti soggettivi	pag. 8
Art. 7 – Caratteristiche delle autorizzazioni	pag. 8
Art. 8 – Presentazione della domanda	pag. 9
Art. 9 – Istruttoria delle domande - provvedimenti	pag. 11
Art. 10 – Revoca, sospensione	pag. 11
Art. 11 – Subingresso	pag. 12

Riunioni ed assembramenti pubblici

Art. 12 – Riunioni in luogo pubblico	pag. 13
Art. 13 – Cerimonie religiose fuori dai templi, processioni e cortei	pag. 13

Attività soggette ad autorizzazione

Art. 14 – Vendita di armi	pag. 14
Art. 15 – Vendita di armi in forma ambulante	pag. 14
Art. 16 – Vendita materiale esplodente	pag. 15
Art. 17 – Autorizzazione direttore o istruttore di tiro	pag. 16
Art. 18 – Licenza mestiere di fochino	pag. 17
Art. 19 – Accensione fuochi	pag. 17
Art. 20 – Spettacoli pirotecnici	pag. 18
Art. 21 – Industrie pericolose e mestieri rumorosi ed incomodi	pag. 23

Spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 22 – Spettacoli e trattenimenti pubblici	pag. 24
Art. 23 – Manifestazioni sportive	pag. 26
Art. 24 – Spettacoli cinematografici ambulanti	pag. 27
Art. 25 – Spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali	pag. 29
Art. 26 – Obblighi degli utilizzatori dell'area pubblica	pag. 30
Art. 27 – Impianti tecnologici	pag. 31
Art. 28 – Noleggio nastri, musicassette e videocassette	pag. 32
Art. 29 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico	pag. 32
Art. 30 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo	pag. 32
Art. 31 – Locali, impianti e luoghi all'aperto esclusi dall'agibilità	pag. 33

Commissione comunale di vigilanza

Art. 32 – CCVLPS	pag. 34
Art. 33 – Compiti della commissione	pag. 34
Art. 34 – Richiesta intervento della commissione	pag. 36
Art. 35 – Funzionamento della commissione	pag. 36
Art. 36 – Ufficio amministrativo per l'attività della commissione	pag. 37

<i>Pubblici esercizi</i>	
Art. 37 – Definizione di pubblico esercizio	pag. 39
Art. 38 – Vendita di bevande alcoliche	pag. 39
Art. 39 – Sale biliardo e da gioco	pag. 40
Art. 40 – Apparecchi e congegni elettronici da gioco	pag. 41
Art. 41 – Stabilimenti balneari, piscine e spa	pag. 42
Art. 42 – Stallaggio	pag. 42
Art. 43 – Agenzia scommesse	pag. 42
<i>Agenzie pubbliche d'affari</i>	
Art. 44 – Agenzie d'affari	pag. 43
<i>Mestieri e classi di rivenditori</i>	
Art. 45 – Mestiere di ciarlatano	pag. 45
Art. 46 – Vendita cose antiche o usate	pag. 45
Art. 47 – Vendita oggetti preziosi	pag. 47
<i>Sorte locali</i>	
Art. 48 – Disciplina	pag. 48
Art. 49 – Definizioni	pag. 48
Art. 50 – Adempimenti e controlli	pag. 49
<i>Sanzioni</i>	
Art. 51 – Competenze all'adozione dei provvedimenti	pag. 51
Art. 52 – Compiti e funzioni della polizia locale	pag. 51
Art. 53 – Procedura sanzionatoria	pag. 51
<i>Norme finali e transitorie</i>	
Art. 54 – Validità dei criteri e delle norme	pag. 54

Indirizzi generali

Art. 1 – Finalità e sovrintendenza

1. Le presenti norme disciplinano le procedure, e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.
2. La sovrintendenza delle funzioni amministrative di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza è in capo al Sindaco che vi provvede a mezzo del SUAP per le funzioni amministrative e mediante la Polizia Locale per le funzioni di controllo.
3. La polizia amministrativa veglia al mantenimento della sicurezza urbana, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, della Regione, Provincia e del Comune, nonché delle ordinanze delle diverse autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. A richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati e corrisponde a tutte le richieste d'intervento di controllo amministrativo nelle diverse attività economiche anche dietro esplicita richiesta scritta dei cittadini.

Art. 2 – Ufficio di polizia amministrativa

1. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli di polizia amministrativa sono espletati dal SUAP e sono definiti dal suo Responsabile.
2. Il Responsabile del SUAP, nel rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia amministrativa dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione insediativa di settore.
3. Il SUAP deve tenere la registrazione informatica delle attività presenti sul territorio con relativo archivio documentale. Deve predisporre la dovuta modulistica per le varie domande o comunicazioni da fornire a chiunque le richieda.

Art. 3 – Criteri di programmazione

1. Le presenti disposizioni regolamentari e competenze si richiamano funzionalmente alle disposizioni comportamentali contenute nel TULPS e relativo regolamento d'esecuzione, nonché alle altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza pubblica e disciplinanti le singole attività, alle quali si fa richiamo per ogni comportamento da tenersi nell'esercizio delle stesse.
2. Al fine di assicurare un corretto coordinamento con le predette disposizioni e lo sviluppo delle attività soggette a titolo di polizia amministrativa, la Giunta Comunale, predisporre la programmazione di Settore nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a) il territorio può essere suddiviso in aree da sottoporre a particolare tutela, adottano provvedimenti restrittivi nell'esercizio delle attività sottoposte ad autorizzazione di polizia amministrativa;

- b) ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, la programmazione di settore può prevedere divieti o limitazioni all'esercizio delle attività in questione limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di sicurezza pubblica e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nell'area d'insediamento senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità dell'area d'insediamento e alla normale mobilità;
- c) è in ogni caso ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle aree di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
- d) non può farsi uso di divieti sostenuti da motivazioni di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali il volume reddituale o la presenza di altri esercizi simili.

5. La programmazione, ha validità quinquennale e può essere rivista prima dello scadere del quinquennio qualora vengano riscontrate consistenti modifiche socio economiche od urbanistiche tali da giustificarne la revisione. Le disposizioni in essa contenute hanno valenza regolamentare ed esecutive del presente regolamento.

6. La revisione alla scadenza del quinquennio di validità o ogni altra revisione sono disposte dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Affari Generali.

Art. 4 – Attività di controllo

1. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e in modo coordinato con il SUAP in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.

2. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini. Non è dovuta alcuna attività di riscontro alle richieste anonime.

Art. 5 – Definizioni

1. Al fine della corretta applicazione delle presenti norme si precisano le seguenti definizioni:

Luogo pubblico – è ogni spazio al quale chiunque può accedere liberamente;

Luogo aperto al pubblico – è quello spazio privato nel quale viene espletato un pubblico esercizio o dove l'accesso è possibile previo l'espletamento di particolari formalità (es. pagamento di un biglietto);

Luogo esposto al pubblico – è lo spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade;

Spettacolo – si intende la manifestazione del pensiero che si estrinseca in azioni visibili e rivolte ad un pubblico che recepisce passivamente quanto viene mostrato;

Trattenimento – è la riunione di più persone per finalità di diletto con la partecipazione delle stesse in maniera attiva nella veste di protagonisti;

Accademie – riunioni nelle quali, nell'esercizio di una attività imprenditoriale, si tiene un'audizione di musica o di canto (caffè-concerto o altri simili spettacoli); sono da considerarsi accademie anche i luoghi dove si insegna danza, ippica ed altre discipline.

Area d'insediamento - è la ripartizione urbanistica del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione di settore.

Autorizzazioni

Art. 6 – Requisiti soggettivi

1. Salvo condizioni particolari stabilite dalla legge per i singoli casi, le autorizzazioni di polizia amministrativa debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto a sorvegliabilità speciale, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- a chi non è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia;
- a chi abbina l'attività di polizia amministrativa all'esercizio commerciale senza che l'interessato abbia titolo morale e professionale per esercitare il commercio.

2. Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, possono essere negate a chi ha riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità, e a chi è stato diffidato dall'Autorità di P.S.

3. Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

4. È fatta salva la facoltà di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Art. 7 – Caratteristiche delle autorizzazioni

1. Sono autorizzazioni di polizia amministrativa le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni o comunicazioni e simili atti.

Le predette autorizzazioni rilasciate o denunciate si intendono accordate:

- esclusivamente ai fini di polizia amministrativa e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo dell'intestatario di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
- previo pagamento di tributi, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;

- con facoltà dei competenti organi od uffici comunali di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
- sotto l'osservanza delle disposizioni di tutte le prescrizioni o condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato nella validità.

2. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali, non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dalla legge.

3. Nei casi in cui ci si avvale della rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, l'istanza o la SCIA deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante e quest'ultimo deve possedere gli stessi requisiti soggettivi richiesti al titolare.

4. Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono valide esclusivamente per l'esercizio dell'attività nei locali o aree espressamente indicati nell'autorizzazione o dichiarati in SCIA che dovranno corrispondere alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

5. Nel caso di trasferimento delle attività in aree o locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, l'esercizio dell'attività è subordinato all'osservanza delle disposizioni contenute nella programmazione di settore e ad atto di assenso da parte dell'amministrazione comunale ferma restando la verifica di sorvegliabilità od idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.

6. Salvo diversa disposizione, tutte le autorizzazioni di polizia amministrativa, di cui alle presenti norme, si intendono rilasciati in modo permanente.

7. Nella necessità di disporre la durata temporanea delle autorizzazioni, il termine è computato secondo il calendario comune corrente, con decorrenza dal giorno seguente alla data del rilascio dell'autorizzazione o di consolidamento della validità della SCIA.

8. Oltre le condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione di polizia amministrativa, i titolari devono osservare qualsiasi prescrizione od ordine che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

9. Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia amministrativa, deve farsi uso della lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché d'uso corrente e comunque alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 – Presentazione della domanda

1. Ai fini dell'istruttoria intesa al rilascio delle autorizzazioni utili ad esercitare, modificare i locali ed al trasferimento delle attività di cui alle presenti norme, le istanze in bollo o SCIA devono essere presentate complete di tutti gli atti previsti dalle vigenti disposizioni e corredate dai seguenti documenti:

- Autocertificazione dei dati personali e dei requisiti soggettivi posseduti;
- Disponibilità dei locali od area interessati;

- 3 planimetrie dei locali od area interessati dall'attività in scala 1:100, in formato cartaceo e relativo file informatico;
- Autodichiarazione in cui si attesti la conformità, dei locali o dell'area, allo stato di fatto degli atti esistenti presso l'ufficio comunale di edilizia privata, con indicazione degli estremi identificativi della pratica edilizia di riferimento;
- Certificato di prevenzione incendi (ove prescritto);
- Documentazione tecnica dell'attività esercitata con certificazioni dell'impiantistica elettrica, termica e di condizionamento;
- Documentazione di un tecnico abilitato sul contenimento acustico dell'attività;
- Autocertificazione SCIA idoneità sanitaria dei locali ed arredi e sulla vendita, preparazione o somministrazione di alimenti;
- Relazione tecnica sugli scarichi aeriformi, liquidi e solidi con indicazioni delle modalità di trattamento o smaltimento, allegando eventuali autorizzazioni in possesso;
- Se trattasi di società allegare copia dell'iscrizione nel registro imprese presso la Camera di Commercio;
- Copia dell'atto costitutivo o statuto di associazioni o circoli privati;
- Ricevute versamento delle tasse e dei diritti prescritti;
- Marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione o licenza.

2. L'istanza, la SCIA o altri atti di comunicazione devono essere sottoscritti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione oppure documentati allegando la fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori.

3. L'eventuale domanda di rinnovo o proroga dei termini deve essere presentata al SUAP prima della scadenza del provvedimento. La rinnovazione o proroga decorre sempre dal giorno successivo a quello della scadenza ed ha luogo mediante vidimazione sull'atto originario.

4. Sullo stesso atto deve apporsi l'approvazione del rappresentante, nei casi in cui la rappresentanza è consentita.

5. Quando le presenti norme prescrivono l'obbligo dell'avviso di tariffari o regolamenti particolari, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. Il SUAP rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

6. Eventuale prestazione di cauzione, quando richiesta dalle presenti norme o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

7. In tutti i casi in cui le presenti norme prescrivono la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente timbrati in ogni foglio, numerati e vidimati dal Responsabile SUAP che attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse con l'osservanza della legge sul bollo. I predetti registri possono essere tenuti con modalità informatiche.

8. I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

Art. 9 – Istruttoria delle domande – provvedimenti

1. A seguito delle istanze o SCIA per il rilascio, ampliamento o trasferimento di autorizzazioni di polizia amministrativa, il responsabile del procedimento, sulla base della documentazione presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio, eventualmente di concerto con gli altri uffici comunali interessati, predispone una scheda istruttoria nella quale sono elencati gli estremi dell'istanza o SCIA, i requisiti sussistenti e quelli eventualmente mancanti ed esprime un parere sull'accoglimento o meno dell'istanza o SCIA anche in relazione alle previsioni contenute nella programmazione di settore.

2. Sulla scheda devono essere riportati anche i pareri di eventuali commissioni consultive che devono essere sentite preventivamente o comunque i pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

3. I provvedimenti di diniego devono essere sufficientemente e congruamente motivati.

4. Per le istanze concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto stabilito da eventuali specifiche disposizioni previste dalla presente normativa o altre norme o regolamenti specifici in materia.

5. Del provvedimento finale dovrà essere data comunicazione alla Prefettura ed all'interessato. La notificazione formale all'interessato può essere sostituita dalla sottoscrizione per avvenuta consegna del provvedimento resa dall'interessato al SUAP.

6. Poiché si tratta di attività soggette a controlli di polizia di sicurezza, il procedimento d'inizio attività mediante SCIA deve comunque concludersi con il rilascio di un provvedimento finale autorizzatorio contenente le eventuali prescrizioni a cui subordinare l'esercizio dell'attività.

Art. 10 – Revoca, sospensione

1. L'attività assentita con l'autorizzazione di polizia amministrativa deve essere iniziata entro tre mesi dalla data del rilascio del provvedimento salvo diversa disposizione specifica in materia.

2. Qualora l'esercizio non venga attivato nel termine di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento diffida l'interessato a provvedervi entro i successivi quindici giorni pena la revoca del titolo.

3. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate anche quando l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno.

4. Salvo diverse disposizioni legislative o stabilite in altri regolamenti specifici in materia, la sospensione dell'attività per periodi superiori agli otto giorni, senza che della sospensione sia stata data preventiva e motivata comunicazione al Comune, oltre alla sanzione amministrativa può essere applicata anche la revoca del titolo.

5. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere altresì revocate quando venga meno anche uno solo dei requisiti soggettivi richiesti per ottenerle o una delle condizioni o prescrizioni alle quali il titolo è subordinato, nel caso di abuso della persona autorizzata e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

6. Le autorizzazioni di polizia amministrativa devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione e nel caso di accertati abusi consistenti in comportamenti contrari all'interesse pubblico o alle condizioni imposte dalla legge o dal titolo autorizzativo.

7. Le autorizzazioni di polizia amministrativa possono altresì essere revocate nel caso di ripetizione per più di due volte di fatti che abbiano determinato l'applicazione del provvedimento di sospensione.

Art. 11 - Subingresso

1. Per le autorizzazioni per le quali è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità, per atto tra vivi o causa di morte, si dovrà presentare il modulo **SCIA B)** con allegata copia del contratto di cessione dell'azienda, debitamente registrato, o l'atto di successione e dare dimostrazione del possesso di eventuali requisiti professionali richiesti.

2. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte.

3. Il Responsabile del SUAP o l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi.

4. Ogni variazione sociale deve essere comunicata al SUAP, entro quindici giorni dall'avvenuta registrazione alla CCIAA, mediante l'utilizzo del modulo **SCIA B)**.

Riunioni ed assembramenti pubblici

Art. 12 – Riunioni in luogo pubblico (art. 15 TULPS)

1. I promotori di una riunione in luogo pubblico devono darne avviso, utilizzando il modulo comunale predisposto, almeno tre giorni prima al Sindaco (tramite Polizia Locale) ed al Questore i quali, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, possono impedire che la riunione abbia luogo e possono, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, si tiene in luogo pubblico.
3. Il Sindaco, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, informa immediatamente il Questore e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità e con l'ausilio della Polizia Locale, ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento.
4. L'avviso per le riunioni pubbliche deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori.
5. Insieme con l'avviso deve essere richiesto il consenso scritto per l'eventuale occupazione temporanea del luogo pubblico.
6. Quando il Sindaco vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, viabilità o altre ragioni inerenti l'uso del suolo pubblico, ovvero imponga speciali prescrizioni, ne dà notizia ai promotori. L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.
7. Quando occorra sciogliere una riunione od un assembramento, il Sindaco dispone di conseguenza informando il Questore.
8. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 13 - Cerimonie religiose fuori dai templi, processioni e cortei (art. 25 TULPS)

1. Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o cortei nelle pubbliche vie, deve darne avviso, utilizzando il modulo comunale predisposto, almeno tre giorni prima, al Sindaco (tramite Polizia Locale) ed al Questore.
2. Il Sindaco può vietare, per ragioni di ordine pubblico, viabilità o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose, le processioni e cortei o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.
3. Alle cerimonie religiose in luogo pubblico, alle processioni e cortei sono, nel resto, applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri. Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Attività soggette ad autorizzazione

Art. 14 - Vendita di armi

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 30 - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1. le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

Art. 31 - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

Art. 32 - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

Art. 34 - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od officio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 35 - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

2. La predetta licenza rilasciata dalla Questura è acquisita in copia agli atti del SUAP.

Art. 15 - Vendita di armi in forma ambulante

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio su aree pubbliche, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 37 - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.

È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Sindaco.

Sono considerate strumenti da punta e da taglio quelli che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinato ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

2. Per detto fine commerciale occorre presentare domanda di licenza in bollo al SUAP utilizzando il predisposto modulo comunale nel quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio di tale attività commerciale e di aver preso conoscenza del presente articolo.

3. Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è tenuto a far vidimare la licenza dall'autorità di P.S. delle province che intende percorrere o dai Sindaci dei comuni nei quali intende esercitarne la vendita.

4. Il rilascio della licenza, il rinnovo annuale e le vidimazioni sono sottoposte al diritto del bollo.

Art. 16 - Vendita materiale esplodente

1. La vendita di materiali esplosivi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 46 - Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 47 - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 51 - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplosivi di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

È consentita la rappresentanza.

Art. 53 - È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Art. 55 - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di I^a, II^a, III^a, IV^a e V^a categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplosive di V^a categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplosive di V^a categoria, gruppo D e gruppo E.

2. La predetta licenza rilasciata dalla Questura è acquisita in copia agli atti del SUAP.

Art. 17 – Autorizzazione direttore o istruttore di tiro (Art. 31 L. 110/1975)

1. Chi intende esercitare l'attività di direttore o istruttore di tiro presso poligoni di TSN, deve munirsi di apposita autorizzazione presentando domanda in bollo, con apposito modulo comunale, al SUAP nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio di tale attività.

2. Alla domanda devono allegarsi il certificato di idoneità fisica ed il certificato di abilitazione professionale rilasciato dal Presidente del TSN.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto al diritto del bollo come il rinnovo annuale che si effettua su domanda in bollo dell'interessato alla quale devono essere allegati:

- l'autorizzazione originaria;
- il certificato medico comprovante l'idoneità fisica o la copia del porto d'armi;
- la dichiarazione del presidente del Tiro a Segno dalla quale si rileva che lo stesso è in grado di svolgere le mansioni di Direttore o Istruttore di tiro;
- la dichiarazione di iscrizione alla Sezione di tiro a segno;
- fotocopia documento identità del titolare.

Art. 18 – Licenza mestiere di fuochino (Art. 27 DPR 302/1956)

1. Le operazioni di:

- a) disgelamento delle dinamiti;
- b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
- c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
- d) eliminazione delle cariche inesplose;
- e) accensione di fuochi artificiali;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, da parte del Comune previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere e nulla osta della Questura.

2. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

3. Chi intende esercitare l'attività di fuochino deve munirsi di apposita licenza presentando domanda in bollo, con apposito modulo comunale, al SUAP nella quale dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio di tale attività.

4. Alla domanda devono allegarsi:

- il certificato di idoneità fisica rilasciato dall'Ispettore Medico della Commissione Provinciale Materie Esplosive;
- l'attestato dal quale risulta aver conseguito " l'abilitazione al brillamento di mine con innesco a fuoco ed elettrico " rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sulle sostanze esplosive ed infiammabili;
- nulla osta della Questura.

5. Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto al diritto del bollo come il rinnovo annuale che si effettua su domanda in bollo dell'interessato alla quale devono essere allegati:

- la licenza originaria;
- il certificato medico comprovante l'idoneità fisica;
- fotocopia documento identità del titolare.

Art. 19 – Accensione fuochi (Artt. 57 e 59 TULPS)

1. Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco), da richiedersi al SUAP con apposito modulo comunale in bollo, non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

2. È soggetta alla licenza da richiedere al SUAP con apposito modulo comunale in bollo, la costruzione e l'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o

in qualsiasi altra contingenza. La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica anche autocertificata e la certificazione finale di esecuzione dell'impianto elettrico a regola d'arte.

3. Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni. È obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

4. È vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 20 – Spettacoli pirotecnici (Artt. 57 TULPS)

1. La licenza per l'accensione di fuochi artificiali può essere rilasciata a:

- *un pirotecnico*. Tale è l'imprenditore cui è affidato l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l'abilitazione di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Detto soggetto è esonerato dall'acquisizione del nulla osta all'acquisto per l'approvvigionamento dei materiali necessari allo spettacolo in quanto titolare di licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi;
- *un dipendente del pirotecnico*, anch'egli in possesso di capacità tecnica ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S., nel caso di assenza o impedimento del pirotecnico;
- *chiunque sia in possesso dell'abilitazione ex art. 101 Reg. T.U.L.P.S.* e, pur non svolgendo attività professionale di fabbricazione e/o deposito di esplosivi, assuma l'allestimento e l'esecuzione dello spettacolo pirotecnico. In tal caso, si rende necessario il nulla osta all'acquisto per l'approvvigionamento degli esplosivi.

2. Nel caso l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali sia richiesta da cittadino straniero, essa può essere rilasciata alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani, ivi compresa la capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S.. Nei confronti dei cittadini comunitari la capacità tecnica può invece essere provata, anche con omologhi provvedimenti emessi dalle locali Autorità dei Paesi di origine tradotti in lingua italiana.

3. Il titolare della licenza può essere coadiuvato nell'allestimento e nell'esecuzione dello spettacolo pirotecnico da propri addetti, i quali devono essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S., qualora impiegati in operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici.

4. Per l'esercizio di spettacoli pirotecnici occorre che vengano presentate al SUAP la seguente documentazione:

- Domanda in bollo, con apposito modulo comunale, a firma del pirotecnico abilitato, da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'accensione, specificante le proprie generalità, il numero di codice fiscale, l'indicazione del luogo, del tipo di fuochi di cui si chiede l'accensione, del giorno e dell'orario dello spettacolo, e l'eventuale presenza di collaboratori (loro generalità e abilitazione) durante l'accensione;
- atto comprovante il consenso all'occupazione del suolo destinato allo spettacolo pirotecnico;
- idonea copertura assicurativa per danni a cose e persone;
- copia del programma della manifestazione pirotecnica firmato dal committente;
- fotocopia del titolo che abilita il pirotecnico e degli eventuali collaboratori all'esercizio della professione;
- planimetria dell'area compresa entro 500 m. dal punto di lancio prescelto, in scala 1:2.000, con l'indicazione del punto di accensione, di quello di sosta del pubblico e tutti gli eventuali manufatti insistenti nell'area interessata;
- relazione tecnica illustrativa della zona interessata all'accensione dei fuochi artificiali ad integrazione delle suddette planimetrie, che evidenzia altresì la presenza di linee elettriche aeree.
- relazione tecnica descrittiva dei materiali esplosivi impiegati;
- autocertificazione d'idoneità dei materiali esplosivi impiegati e mortai.

5. Il SUAP, che rilascia la licenza per spettacoli pirotecnici, deve:

- verificare l'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività dell'accensione di fuochi artificiali;
- verificare l'adeguatezza della copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone o cose;
- esigere dal richiedente l'esibizione delle autorizzazioni attestanti la disponibilità d'uso dei siti destinati all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- prescrivere ed accertare che siano adottate, anche sulla base delle valutazioni della Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.), misure specifiche di prevenzione incendi, richiedendo altresì adeguati presidi sanitari in relazione all'afflusso di pubblico;
- individuare ed indicare al titolare l'area di sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le fasi di allestimento dello spettacolo, disporre altresì che gli allestimenti particolarmente complessi che non possano esaurirsi nella stessa giornata dello spettacolo possano iniziarsi a cura del titolare nel giorno antecedente allo spettacolo, ma debbano essere sospesi all'imbrunire: in questo caso, disporre la vigilanza fissa, sempre a cura del titolare, dell'automezzo, (opportunamente collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche) al pari dell'area di sparo in parte allestita a mezzo di guardie particolari giurate;
- disporre che in caso di rinvio dello spettacolo pirotecnico al giorno successivo (per es. a causa delle avverse condizioni meteorologiche)

l'automezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico sosti in luogo idoneo, venga sigillato a cura di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, sia adeguatamente vigilato durante la notte a cura del titolare a mezzo di guardie particolari giurate, sia collegato a dispersori di terra contro le scariche elettriche ed atmosferiche;

- disporre che in caso di annullamento dello spettacolo il materiale pirotecnico sia depositato presso il più vicino deposito autorizzato ovvero ricondotto al deposito di provenienza ove tale soluzione sia preferita dal titolare. A tale scopo, per esigenze di economicità e semplificazione, la dichiarazione del Sindaco che attesta il mancato svolgimento dello spettacolo pirotecnico tiene luogo del nulla osta che deve accompagnare tale trasporto;
- disporre, sentito il titolare, che le accensioni non abbiano luogo in condizioni atmosferiche avverse, ovvero caratterizzate da precipitazioni con scariche elettriche e/o vento forte, rilasciando la dichiarazione di cui al capoverso precedente ai fini del trasporto del materiale non impiegato verso il deposito.

6. L'accensione di fuochi artificiali può essere subordinata dal Responsabile SUAP alla preventiva verifica dell'idoneità dei siti e delle misure di sicurezza; al riguardo il Responsabile SUAP può valutare l'opportunità di richiedere parere alla C.T.P. in base all'entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

7. Detto organo consultivo esprime il proprio parere dopo aver visitato i siti. A tale scopo la C.T.P. può delegare il sopralluogo ad un proprio membro con funzione di relatore.

8. Per agevolare la C.T.P. nell'assolvimento di tale incombenza e nella pianificazione delle visite, il Responsabile SUAP individuerà, nella programmazione di settore, aree idonee in via permanente allo sparo di fuochi artificiali e ne darà comunicazione alla Prefettura al fine di acquisire il parere tecnico della C.T.P. circa la tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili in ogni sito e le relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni.

9. In tal caso non dovrà più richiedersi sopralluoghi dei siti per ogni manifestazione pirotecnica se non per casi eccezionali (quando, ad esempio, sia mutata la condizione dei luoghi o per differenti condizioni meteorologiche stagionali o per nuove edificazioni, ecc). A tale scopo la polizia locale verifica periodicamente la conservazione dello stato dei luoghi e ne verbalizza la rispondenza ad ogni manifestazione.

10. Con licenza in questione possono accendersi artifici classificati nella IV categoria e nella V categoria dell'Allegato A al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplosivi.

11. Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni impartite dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco) che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

12. Ai fini delle disposizioni sulle distanze di sicurezza, i manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- fuochi a terra, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino

ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori.

- fuochi aerei, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

13. Negli artifici lanciabili da mortaio la carica di lancio deve essere costituita esclusivamente da polvere nera e non possono superarsi i seguenti limiti dimensionali:

- *artifici cilindrici*: calibro non superiore a 210 mm e lunghezza non superiore a 3 volte il calibro, esclusa la carica di lancio e la spoletta di ritardo;
- *artifici sferici*: calibro non superiore a 400 mm.

14. Gli artifici utilizzabili negli spettacoli pirotecnici devono avere caratteristiche costruttive tali da non provocare danni da ricaduta di componenti incombusti: in tale ottica l'altezza che gli artifici possono raggiungere viene preventivamente indicata nella più elevata che garantisce il più sicuro funzionamento dell'artificio dopo l'apertura. Tuttavia, limitazioni alla quota che gli artifici possono raggiungere potranno essere prescritte dal Sindaco ove ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza del volo, nel caso in cui lo spettacolo si svolga in prossimità di zone in cui si verifichino sorvoli a bassa quota da parte di velivoli, ovvero per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi.

15. Il titolare dovrà rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici al momento dell'accensione.

16. I mortai possono essere costruiti con qualsiasi materiale purché lo spessore delle pareti e le caratteristiche del materiale siano idonee a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio. I mortai di cartone non debbono essere utilizzati per il lancio di bombe di calibro superiore ad 80 mm, nonché per le bombe cilindriche a più aperture.

17. I mortai inoltre:

- devono avere una lunghezza tale da consentire che la bomba lanciata possa raggiungere l'altezza necessaria per il corretto funzionamento;
- devono essere interrati per almeno 2/3 della loro lunghezza o, in alternativa, disposti su appositi supporti (rastrelliere) di adeguata resistenza, a loro volta saldamente ancorati al suolo, in modo da impedirne lo spostamento o il rovesciamento durante lo sparo;
- possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture. Tale inclinazione non dovrà essere eccessiva per evitare anomale sollecitazioni sia sui mortai che sulle strutture di sostegno o andamenti non corretti delle traiettorie. Si dovrà pertanto ricorrere, in linea di massima, ad una inclinazione non eccedente i 10° (dieci gradi) rispetto alla verticale;
- i mortai di calibro più elevato (da 170 mm a 210 mm per le bombe cilindriche e da 220 mm a 400 mm per le bombe sferiche) dovranno, in ogni caso, essere inclinati di non meno di 10° (dieci gradi) e di non più di 15° (quindici gradi) in direzione opposta al pubblico; in corrispondenza di tale inclinazione si dovrà curare che un settore di adeguata ampiezza sia libero dal pubblico e/o da infrastrutture di ogni tipo.

18. Come ulteriore misura di sicurezza, i mortai dei calibri succitati, ove non interrati per 2/3 ma assicurati al suolo su apposite attrezzature di lancio, dovranno essere protetti con una adeguata barriera realizzata con materiali assorbenti e che non proiettino frammenti a distanza (es. sabbia, tavolati in legno, ecc.).

19. Il titolare dovrà controllare lo stato dei mortai e rilasciare all'Autorità di P.S. autocertificazione circa l'idoneità all'impiego degli stessi al momento dell'accensione.

20. L'accensione degli artifici può essere eseguita ricorrendo a:

- micce: il titolare deve assicurare agli addetti all'accensione adeguate condizioni di sicurezza;
- centralina elettrica: il titolare dovrà curare che il pannello di controllo e fuoco sia disposto a distanza di sicurezza dall'area di sparo; ove ciò non fosse possibile dovrà provvedere affinché gli addetti all'accensione siano protetti da un adeguato riparo;
- radiocomando: il titolare dovrà adottare idonee procedure ed accorgimenti tecnici tali da evitare interferenze da parte di altri trasmettitori con possibilità di spari accidentali.

21. L'area in cui vengono posizionati gli artifici destinati allo spettacolo pirotecnico ed i loro eventuali mezzi di lancio deve:

- essere opportunamente delimitata con apposita segnaletica e, se ritenuto necessario, cintata;
- esservi vietato l'accesso del pubblico;
- prevedere una disposizione degli artifici in modo da evitare reciproche influenze con possibilità di accensioni accidentali.

22. La distanza di sicurezza è la distanza dall'area di sparo, considerata da ogni punto della delimitazione di detta area, cui può essere disposto il pubblico. Le distanze di sicurezza, di seguito indicate, sono determinate in base al calibro degli artifici impiegabili:

- fuochi a terra:

- artifici con effetti esclusivamente di luce/colore senza aperture aeree (cascate luminose, girandole, fontane ecc.): 30 m
- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro fino a 25 mm: 40 m
- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 25 mm e fino a 50 mm: 50m

- fuochi aerei:

- artifici configurati con uno o più elementi cilindrici di diametro superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m
- artifici cilindrici e razzi se di calibro:
 - fino a 110 mm: 100 m
 - superiore a 110 mm e fino a 130 mm: 150 m
 - superiore a 130 mm e fino a 210 mm.: 200 m

- artifici sferici se di calibro:
 - fino a 130 mm: 100 m
 - superiore a 130 mm e fino a 220 mm: 150 m
 - superiore a 220 mm e fino a 400 mm: 200 m

23. Ove sia consentita l'accensione di artifici per i quali siano previste differenti distanze di sicurezza, il pubblico deve essere mantenuto alla distanza di sicurezza superiore.

24. La zona di sicurezza è lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico. In detta zona:

- non è consentito l'accesso o la sosta del pubblico; essa deve essere tenuta sgombra da materiali infiammabili;
- può invece sostarvi un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente;
- gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere esistenti non devono essere abitate o frequentate durante lo svolgimento dello spettacolo e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni.

25. Durante lo svolgimento ed alla conclusione dello spettacolo pirotecnico il titolare della licenza deve:

- In presenza di vento, valutare l'opportunità di stabilire eventuali limitazioni nei tiri, e, se necessario, provvedere a mutare l'orientamento dei mortai in modo da allontanare ulteriormente dal pubblico la traiettoria dei lanci, comunque nel rispetto dei limiti più sopra indicati;
- Al termine dello spettacolo, provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta al SUAP.

***Art. 21 – Industrie pericolose e mestieri rumorosi e incomodi
(Art. 64 TULPS)***

1. Salvo quanto disposto da leggi speciali circa l'impianto di lavorazione e l'esercizio dei depositi di materiale soggetto ad alto rischio d'incendio o esplosione, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate nel vigente strumento urbanistico in coordinamento con l'eventuale indicazione localizzativa riportata nella programmazione di settore.

2. In mancanza di indicazione nella programmazione di settore, su domanda degli interessati, provvede la Giunta Comunale in modo negoziato anche in assenza di opere edilizie.

Spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 22 - Spettacoli e trattenimenti pubblici (Art. 68 e 69 TULPS)

1. Per “**pubblico spettacolo**” si intende la prestazione artistica cui il pubblico assiste in forma passiva (es. Concerti, rappresentazioni recitative ecc.).
2. Per “**pubblico trattenimento**” si intende lo svago o divertimento a cui il pubblico partecipa attivamente (es. Balli, giostre ecc.).
3. I locali attrezzati con apparecchi automatici e semiautomatici da gioco come definiti dal TULPS non costituiscono trattenimento pubblico, ma rientrano nei pubblici esercizi.
4. Senza licenza non si possono dare in luogo pubblico, in luogo esposto o aperto al pubblico per mestiere, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Detta licenza deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
5. Senza licenza è altresì vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. È richiesta la licenza anche per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi fatta eccezione delle disposizioni speciali relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e contenute nell'apposita regolamentazione.
6. Nel concedere la licenza, di cui al comma precedente, deve vietarsi che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curarsi che non si abusino dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nell'esposizione di animali feroci.
7. L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti in luogo pubblico è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del SUAP; l'autorizzazione è altresì necessaria qualora detti spettacoli o trattenimenti sono svolti in locali aperti al pubblico in un contesto di imprenditorialità.
8. L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione al SUAP di apposita istanza in bollo, su modulo comunale predisposto, con allegata tutta la documentazione tecnica richiesta nel modulo ed afferente al progetto strutturale dell'opera da realizzarsi per l'attivazione del locale di trattenimento o pubblico spettacolo che verrà sottoposto al parere della competente Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo. L'atto di approvazione del progetto costituirà anche accoglimento di rilascio della licenza d'esercizio.

9. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, senza che venga disposto un accoglimento o diniego, si consolida il silenzio assenso.
10. La verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dell'area, delle strutture e degli impianti, nonché l'accertamento della conformità progettuale e della visibilità degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, possono essere autocertificati da un relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.
11. Se l'attività deve essere esercitata in un locale già dichiarato agibile allo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, ovvero l'attività verrà esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento delle licenze può essere avviato mediante presentazione di un'istanza in bollo, su apposito modulo comunale, nella quale si richiede la disponibilità dell'area pubblica e si autocertifici il possesso dei requisiti soggettivi, l'osservanza di tutte le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati; il programma della manifestazione; ed ogni altra disposizione indicata nel modulo stesso.
12. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.
13. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.
14. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
15. Le licenze sono trasferibili per subingresso ed è ammessa la rappresentanza.
16. Le licenze sono valide solamente per i locali o aree e per il tempo in esse indicati e possono essere rilasciate solo dopo l'acquisizione dell'agibilità da parte della CCVLPS.
17. Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali.
18. L'esercizio delle attività in questione deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa comunale.
19. L'autorizzazione per trattenimenti e/o spettacoli tenuti all'aperto sul suolo pubblico può essere negata qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica e per motivi di viabilità.
20. Il Sindaco può sospendere la rappresentazione di qualunque trattenimento o spettacolo, che, per locali circostanze, dia luogo a disordini. Della sospensione deve subito essere dato avviso al Prefetto.
21. La Polizia Locale è autorizzata ad assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume e devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, che tutte le uscite del locale di pubblico spettacolo o le vie di sgombero dell'area

pubblica siano libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che possano essere aperte agevolmente dal pubblico in caso di emergenza.

22. Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli agenti di Polizia Locale ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombero del locale o area.

23. Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli agenti di Polizia Locale possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

24. Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso del Sindaco. Detto consenso è richiesto per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.

25. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

Art. 23 – Manifestazioni sportive (Art. 68 TULPS)

1. Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con esclusa qualsiasi finalità di lucro o di imprenditorialità, deve darne avviso al SUAP almeno dieci giorni prima di quello fissato per la manifestazione utilizzando apposito modulo comunale.

2. Il Responsabile SUAP, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 22, e ne informa tempestivamente il Questore.

3. Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

4. Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dal SUAP, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

5. E' fatto obbligo a carico del concessionario di provvedere al servizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio.

6. Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, svolgentesi su strade ordinarie di interesse esclusivamente comunale, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dal codice della strada e dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che il SUAP ritenga necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

7. Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, all'istanza per l'ottenimento della

prescritta licenza di cui all'articolo 22, deve essere allegato l'apposito regolamento del giuoco.

8. Negli spettacoli equestri e ginnici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattasi di esercizi ginnici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

9. Per l'uso degli agenti della Polizia Locale che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla manifestazione è dovuta, a carico del concessionario, un rimborso del costo nella misura determinata dalla Giunta Comunale.

10. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle manifestazioni sportive indette da società debitamente costituite o autorizzate.

11. L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione al SUAP di apposita istanza in bollo, mediante apposito modulo comunale, con allegata tutta la documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità delle strutture amovibili utilizzate (palchi, tribune, tendoni, ecc.), l'osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi ed una planimetria del luogo dove ha svolgimento la manifestazione con l'indicazione delle varie disposizioni di sgombero dell'area stessa.

12. Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una SCIA corredata dall'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e delle certificazioni da parte di tecnici abilitati che attestino le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

13. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione delle specie di spettacoli o di trattenimenti sportivi ed il loro periodo di svolgimento.

14. La licenza è concessa per un numero determinato di manifestazioni e non è trasferibile per subingresso né è ammessa la rappresentanza.

Art. 24 – Spettacoli cinematografici ambulanti (Art. 69 TULPS)

1. Per dare per mestiere anche occasionalmente spettacoli cinematografici ambulanti occorre la licenza di cui al precedente articolo 22; però gli esercenti "cinematografi ambulanti" che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

2. Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni in essi imposte siano esattamente osservate.

3. Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritte; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterarne in qualsiasi modo l'ordine.

4. Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il

nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

5. Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di visione dei minori degli anni quattordici o sedici. L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

6. Il Responsabile SUAP può rifiutare il permesso per l'affissione di manifesti relativi a spettacoli o trattenimenti pubblici, fino a quando non si è conseguita la licenza per la relativa rappresentazione.

7. Ogni mutamento nello spettacolo già annunziato al pubblico, che formi oggetto di un nuovo manifesto, deve essere sottoposto all'approvazione del SUAP.

8. Sono soggetti all'obbligo del permesso da parte del Responsabile SUAP, oltre ai manifesti relativi a spettacoli pubblici, anche l'esposizione dei quadri, fotografie o disegni relativi a scene, o di ritratti di artisti e simili afferenti lo spettacolo.

9. Per l'affissione e distribuzione di manifesti, stampati o manoscritti, relativi alle rappresentazioni cinematografiche, il SUAP, tramite la Polizia Locale, deve accertare che nei manifesti concernenti spettacoli, da cui debbano essere esclusi i minori, venga, in modo chiaro e ben visibile, annunciata tale esclusione.

10. Il SUAP deve anche accertare che i manifesti relativi a rappresentazioni cinematografiche non riproducano scene che, distaccate dal film, possano essere considerate ripugnanti o di crudeltà anche se a danno di animali, oppure di delitti e suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche ed in genere scene che possano essere di incentivo al delitto.

11. L'ottenimento delle licenze è subordinato alla presentazione di apposita istanza in bollo con allegata tutta la documentazione tecnica a firma di un tecnico abilitato che attesti l'idoneità delle strutture amovibili utilizzate (palchi, tribune, tendoni, ecc.), l'osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi ed una planimetria del luogo dove ha svolgimento l'attività con l'indicazione delle varie disposizioni di sgombero dell'area stessa.

12. Se l'attività deve essere esercitata su area pubblica aperta senza l'uso di strutture o palchi, l'ottenimento della licenza può essere avviato mediante presentazione di una SCIA corredata dall'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi e delle certificazioni da parte di tecnici abilitati che attestino le condizioni tecniche afferenti gli impianti elettrici ed acustici utilizzati ed ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

13. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

14. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

15. La licenza è trasferibile per subingresso ed è ammessa la rappresentanza.

Art. 25 – Spettacoli e trattenimenti pubblici occasionali

1. Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli e trattenimenti tenuti in luogo pubblico anche senza finalità imprenditoriali e/o con attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo semplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.
2. Sono da intendersi *non rilevanti* quelle manifestazioni prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, tribune, panche ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, perché di altezza non superiore a m. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
2. Gli spettacoli ed i trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, ma solamente al fine di un comune divertimento o passatempo necessitano del rilascio della licenza prevista dall'art. 22 solo se esercitati in luogo pubblico.
3. Quando si tratta di manifestazioni non rilevanti l'autorizzazione può essere sostituita da una segnalazione inizio attività (SCIA).
4. La SCIA dovrà essere presentata al SUAP corredata dagli estremi di notorietà del richiedente, in merito ai propri requisiti soggettivi morali e professionali, e dalle dovute certificazioni od asseverazioni tecniche delle strutture a firma di tecnici abilitati. L'attività può essere esercitata il giorno successivo della data di presentazione al protocollo comunale e per una durata massima di 7 giorni continuativi. La SCIA è utilizzabile solo ad avvenuta concessione dell'uso dell'area pubblica.
5. Per lo svolgimento di manifestazioni di periodi oltre i 7 giorni continuativi, si applica la procedura di cui all'articolo 22.
6. Lo svolgimento di manifestazioni, di durata non superiore ai 7 (sette) giorni continuativi, da parte di associazioni no-profit organizzate alla promozione delle proprie finalità sociali, religiose, culturali, assistenziali o sportive, che comportano l'utilizzo di suolo pubblico con l'installazione, di palchi, tribune ed altre strutture, in occasione di feste, giochi, cerimonie e commemorazioni, sono subordinate alla presentazione al SUAP di apposita SCIA corredata da certificato di corretto montaggio e collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo. In relazione alla complessità dell'allestimento, il Responsabile SUAP potrà richiedere la preventiva verifica all'uso da parte della CCVLPS, in tal caso gli organizzatori, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Responsabile SUAP, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.
7. Per gli spettacoli ed i trattenimenti, indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale, il rilascio della licenza prevista dall'art. 22 è necessaria per lo svolgimento in luogo pubblico o aperto al pubblico. Per l'esercizio della predetta attività da parte degli operatori dello spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni specifiche di settore. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o trattenimenti, è rilasciata dietro specifica istanza, da presentarsi 45 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, utilizzando apposito modulo comunale predisposto. L'istanza deve essere corredata dalla specifica documentazione progettuale da sottoporre al parere della CCVLPS e la licenza sarà rilasciata solamente dopo che l'area e le attrezzature installate

siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.

8. La verifica delle condizioni di solidità, di sicurezza e d'igiene dell'area, delle strutture e degli impianti, nonché l'accertamento della conformità progettuale e della visibilità degli avvisi al pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica, possono essere autocertificati da un relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato qualora la capienza complessiva dell'area sia pari o inferiore alle 200 persone.

9. Per gli allestimenti temporanei dichiarati agibili e che vengono riutilizzati periodicamente senza che apportate modifiche strutturali e per i quali la CCVLPS abbia già espresso parere favorevole in data anteriore a due anni,

10. Per le aree pubbliche aperte e con allestimento di palco o pedana per artisti di altezza inferiore a m. 0,80, e/o con installazione di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora in aree non accessibili al pubblico, non occorre alcuna verifica dell'agibilità. In tali casi, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'area, delle strutture e degli impianti.

11. Le certificazioni devono essere presentate in copia al SUAP prima dell'inizio della manifestazione, ed essere tenute sul luogo a cura dell'organizzatore,.

12. Al fine di coordinare lo svolgimento annuo delle manifestazioni organizzate dai diversi gruppi locali, sarà cura del Responsabile SUAP convocare gli interessati per definire il calendario di svolgimento delle stesse. Eventuali domande pervenute da Associazioni, Enti, Partiti politici e Gruppi extracomunali o provinciali saranno valutate dal Responsabile dell'USE, compatibilmente con i giorni di calendario ancora disponibili.

13. Il calendario definitivo e l'accettazione delle domande verranno deliberati dalla Giunta comunale. Gli atti successivi e conseguenti alla deliberazione della Giunta comunale, ivi comprese comunicazione di ogni tipo, contestazioni, richiesta di risarcimento danni, verifica delle condizioni di legge e regolamento e di regolarità della posizione tributaria sono assegnati alla competenza dei rispettivi Responsabili comunali competenti.

Art. 26 – Obblighi degli utilizzatori dell'area pubblica

1. I concessionari dell' area pubblica per lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli di cui agli articoli precedenti, hanno in particolare l'obbligo di:

- limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- non protrarre l'occupazione oltre i giorni stabiliti;
- provvedere al posizionamento dei rifiuti provenienti dall'attività esercitata, secondo le modalità di conferimento stabilite per la raccolta differenziata organizzata sul territorio comunale e le eventuali specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione;
- rispettare le piante e in particolare non infiggere chiodi negli alberi e non utilizzarli come sostegni di strutture;
- non effettuare affissioni, agganci o innesti di nessun tipo su edifici o strutture comunali senza preventivo accordo con l'Ufficio Tecnico LL.PP.;

- provvedere a proprie spese a tutte le utenze elettriche, metano, acqua potabile e simili, che dovranno essere chiesti separatamente agli Enti erogatori dei relativi servizi;
- provvedere alla stipula di un apposita assicurazione che copra i danni a persone ed a cose;
- lasciare libera, pulita ed in perfetto ordine l'area alla scadenza dell'occupazione;
- esibire la concessione o autorizzazione ad ogni richiesta degli Agenti della Polizia Locale, della Forza Pubblica e dei Funzionari Comunali incaricati;
- osservare, anche se non richiamate esplicitamente, tutte le prescrizioni di leggi e di regolamenti.

2. Le eventuali manomissioni o modifiche del suolo pubblico o di quanto su esso insiste sono subordinate all'autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico LL.PP.

3. L'area dovrà pertanto essere riconsegnata nello stato di fatto in cui è stata ricevuta. Eventuali manomissioni e modifiche apportate dovranno essere rimosse a cura degli utilizzatori e qualora non vi provvedano l'area sarà ripristinata dal Comune con rivalsa delle spese.

4. Salvo diversa indicazione regolamentare, dieci giorni prima della data della manifestazione, il richiedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione il canone comprendente il diritto di occupazione del suolo pubblico, la tassa o tariffa dei rifiuti e ogni rimborso per eventuali servizi prestati in occasione della manifestazione; entro lo stesso termine dovrà essere corrisposto l'eventuale deposito cauzionale.

5. In mancanza di preventiva segnalazione scritta di eventuali situazioni pericolose o di beni danneggiati (segnalazioni da depositarsi presso l'Ufficio Tecnico LL.PP.), l'area e le immediate adiacenze devono intendersi consegnati in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e, pertanto, eventuali danni constatati alla cessazione dell'uso, saranno tutti addebitati al richiedente l'occupazione.

6. L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi onere e responsabilità sia civile che penale, derivante dall'uso dell'area concessa e/o in merito alla sicurezza degli impianti e delle installazioni all'uso dell'area.

7. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, Il Responsabile SUAP, dopo una prima formale contestazione scritta, potrà revocare la concessione dell'uso dell'area anche durante lo svolgimento della manifestazione stessa e negarla per l'anno successivo.

Art. 27 – Impianti tecnologici

Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori dovranno presentare al SUAP le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in

materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, il Responsabile SUAP, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

Art. 28 – Noleggio nastri, musicassette e videocassette

1. La vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di audiovisivi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiama, per estratto, l'articolo di riferimento:

Art. 75-bis - Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

2. Il predetto avviso annuale alla Questura è acquisito in copia agli atti del SUAP.

Art. 29 – Riprese cinematografiche in luogo pubblico (Art. 76 TULPS)

1. E' fatto obbligo di informazione preventiva al Comando Polizia Locale in caso di riprese cinematografiche in luogo pubblico.

2. Resta salva, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 30 – Agibilità luoghi di pubblico spettacolo (art. 80 TULPS)

1. Salvo diverse indicazioni previste dal presente regolamento, l'attivazione di luoghi di pubblico trattenimento o spettacolo non possono essere consentite senza avere fatto verificare l'agibilità e la sicurezza del locale o delle strutture.

2. La suddetta agibilità consiste nella verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio o aree e delle strutture, da parte della CCVLPS.

3. Il Responsabile SUAP non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo o trattenimento, prima di aver fatto approvare il progetto, e successivamente verificare e collaudare, dalla CCVLPS

la solidità e la sicurezza dell'edificio o area e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio o tumulto.

Art. 31 – Locali, impianti e luoghi all'aperto esclusi dall'agibilità

1. Non sono soggetti ad agibilità e certificazione antincendio i seguenti luoghi, locali ed impianti:

- a) luoghi all'aperto, quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a cm. 80, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) pubblici esercizi ove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) pubblici esercizi ove risulta collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore e dall'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- e) pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacoli (sale giochi).

2. Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente e privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, di cui alla lettera a) del comma precedente, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione di esercizio, l'idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Commissione Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS)

Art. 32 – CCVLPS (art. 141 Reg. TULPS)

1. La presente disciplina, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo (definita CCVLPS).

2. Per l'esercizio delle funzioni di approvazione progetti, verifiche e controlli sull'agibilità dei locali di intrattenimento o pubblico spettacolo comunque denominati, e ferme le competenze attribuite, è istituita la Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo composta:

- dal Sindaco o suo delegato, che la nomina e la presiede;
- dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- dal Referente dell'A.S.L. o suo delegato;
- dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- da un esperto in elettrotecnica.

3. La commissione dura in carica quanto il mandato del Sindaco e comunque fino al suo rinnovo.

4. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

5. Possono altresì farne parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

6. Con riferimento a strutture dedicate all'attività sportiva ovvero ove sia previsto l'utilizzo di animali potrà essere richiesta apposita relazione tecnica ad esperti in materia.

Art. 33 – Compiti della Commissione

1. La CCVLPS provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

2. In particolare la CCVLPS provvede a:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. La commissione si esprime inizialmente sulla documentazione progettuale ed in seguito sul collaudo finale dell'opera realizzata. I pareri della commissione sono resi per iscritto con la presenza di tutti i componenti.

3. Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale, quali:

- a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra CCVLPS e Commissione Provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata all'istanza.

5. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, sono sostituiti da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Deve altresì essere data dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi di Prevenzione Incendi.

6. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

7. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. Pertanto prima dell'inizio del secondo anno di attività, l'utente dovrà presentare una richiesta di conferma parere alla quale dovrà essere allegata dichiarazione a firma di un tecnico abilitato attestante il corretto montaggio degli allestimenti e la dichiarazione relativa agli impianti elettrici .

Art. 34 – Richiesta intervento della Commissione

1. L'intervento della Commissione è richiesto dal Responsabile SUAP:
 - a) almeno 15 giorni prima qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo, (concerti, spettacoli e trattenimenti pubblici, manifestazioni sportive , sagre ecc.);
 - c) almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.
2. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti , strutture ed installazioni.
3. Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.
4. Le verifiche ispettive ed i collaudi sono effettuati da componenti delegati dalla CCVLPS e tra essi devono comunque essere compresi un medico delegato dall'ASL competente per territorio, dal comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o in mancanza altro tecnico del luogo.
5. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al Presidente della Commissione.
6. Eventuali verifiche possono essere richieste dagli interessati, con spese a loro carico, mediante richiesta in bollo, corredata dalla documentazione necessaria, e presentata al SUAP il quale disporrà l'intervento entro 20 giorni dal ricevimento.
7. La relazione di verifica deve, all'occorrenza, certificare la sicurezza degli impianti in ordine al corretto montaggio e carico statico delle strutture adibite al trattenimento o spettacolo, la corretta installazione degli eventuali impianti elettrici, di diffusione sonora, termici e condizionamento, la provvista di idonei mezzi antincendio, nonché ai loro collaudi. Alla relazione deve essere allegata anche la relazione sul contenimento acustico se dovuta.

Art. 35 – Funzionamento della Commissione

1. La CCVLPS è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del Responsabile SUAP, a tutti i componenti effettivi.
2. Il Presidente dispone altresì la convocazione dei componenti aggiuntivi qualora sia necessario disporre in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto, di specifiche professionalità tecniche.
3. L'invito contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o altra forma ritenuta idonea, almeno entro 10 giorni precedenti la data prevista per la riunione.
4. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione.

5. Dei sopralluoghi da eseguire viene data comunicazione al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti, almeno entro le 48 ore precedenti.

6. I sopralluoghi allo scopo della verifica dell'agibilità saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 17,00, ad eccezione di casi eccezionali e/o su motivata richiesta del soggetto interessato e comunque nel caso di attività a carattere temporaneo.

7. Il Responsabile SUAP provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi, come stabiliti dai componenti della CCVLPS.

8. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti di cui al comma 2, dell'art. 30. Dette riunioni si tengono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione.

9. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori, quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

10. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che il Responsabile SUAP ritenga, comunque, di sottoporre in ordine cronologico.

11. Il parere della CCVLPS si intende validamente assunto all'unanimità dei membri effettivi di cui al comma 2, dell'art. 30, deve essere redatto per iscritto e contenuto nel verbale di riunione, motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990.

12. Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e deve altresì riportare:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- eventuali dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla CCVLPS.

13. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

14. Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene comunicato all'interessato (via fax o via informatica certificata) a cura del Responsabile SUAP al quale compete di custodire gli originali dei verbali.

Art. 36 – Ufficio amministrativo per l'attività della Commissione

1. Il SUAP svolge tutta l'attività amministrativa della CCVLPS ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa all'acquisizione del parere di

agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della commissione ed all'archiviazione degli atti e provvedimenti dalla stessa adottati.

2. Le funzioni del Segretario verbalizzante in seno alla CCVLPS sono affidate al Responsabile SUAP o ad altro dipendente delegato ed appartenente al medesimo ufficio.

3. Le funzioni affidate al SUAP consistono:

- Ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della CCVLPS;
- Archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della CCVLPS;
- Predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti;
- Redazione, repertorio e tenuta dei verbali della CCVLPS;
- Invio delle convocazioni agli organi competenti;
- Organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti;
- Cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione;
- Raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli trattenimenti, nonché di quelle aventi comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale. Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione;
- Verifica delle presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto, e predisposizione dei relativi provvedimenti dirigenziali.

4. Sono a totale carico del conduttore del locale o area destinati a pubblico spettacolo, o di chi ne richiede l'intervento, le spese relative al funzionamento della Commissione. L'importo relativo deve essere versato al Comune da parte del richiedente presso il SUAP che rilascerà idonea quietanza.

5. Il Responsabile SUAP dopo l'esito favorevole della visita di collaudo eseguita dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo rilascerà la dovuta licenza annotando l'esito della verificata agibilità.

6. L'agibilità non ha limiti temporali di durata, è pertanto permanente, salvo limiti temporali, condizioni o prescrizioni contenute nel verbale di verifica e riportati nella licenza d'esercizio.

Publici esercizi

Art. 37 – Definizione di pubblico esercizio (Art. 86 TULPS)

1. Non possono esercitarsi, senza licenza i seguenti esercizi pubblici:
- a) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni ed altri complessi ricettivi (vedi apposito regolamento settore turismo);
 - b) trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche; la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci; (vedi apposito regolamento settore somministrazione);
 - c) sale pubbliche per bigliardi o sale gioco;
 - d) stabilimenti di bagni;
 - e) stallaggio;
 - f) l'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS;
 - g) l'attività di produzione o di importazione dei giochi di cui al punto f);
 - h) l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta dei giochi di cui al punto f);
 - i) l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 38 - Vendita bevande alcoliche

1. La vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della somministrazione, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 87 - È vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche superiori a 21° ed a litri 0,33 per le altre.

Art. 105 - Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

4. nelle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande, negli stabilimenti balneari, nei circoli privati e negli esercizi che raccolgono scommesse, tali apparecchi non devono essere contigui ad altre tipologie di apparecchi;
 5. nelle attività ricettive e nelle sale pubbliche da gioco gli apparecchi devono essere collocati in aree specificatamente dedicate.
8. È vietato praticare qualsiasi gioco oltre le ore 24,00.
9. È fatto divieto di apportare sostanziali modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi dell'esercizio, al fine di trasformare il locale in vera e propria sala da gioco (nel caso di pubblici esercizi).
10. Gli apparecchi dovranno essere collocati come indicato nella planimetria di riferimento, distanti dagli ingressi e in condizione tali da non arrecare intralcio alla normale attività dell'esercizio pubblico.
11. È fatto obbligo di evitare affollamenti ingombranti e pericolosi che possano mettere a repentaglio la pubblica incolumità.
12. Sono vietate le scommesse di qualsiasi natura.
13. Nelle sale biliardo deve essere esposta la tariffa del gioco ed il relativo regolamento debitamente vistati dal SUAP.
14. Nei locali devono essere esposte le tariffe dei prezzi praticati e la tabella dei giochi proibiti vidimate dal Sindaco.
15. Chiunque, all'entrata in vigore delle presenti norme detenga attrezzature per l'intrattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici ad uso pubblico, è tenuto a presentare al SUAP una relazione sui giochi leciti esercitati utilizzando il modulo comunale predisposto, allegando la certificazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 40 – Apparecchi e congegni elettronici da gioco

1. La licenza per l'installazione di apparecchi elettronici da gioco in esercizi pubblici autorizzati, diversi da quelli per la somministrazione di alimenti e bevande e sale gioco, in esercizi commerciali oppure su aree pubbliche o private, o i circoli privati, è subordinata all'accertamento della conformità dei giochi alle disposizioni di legge vigenti, e alla presentazione di:
 - domanda in bollo, come da modulo comunale, specificante l'oggetto della richiesta, l'indicazione precisa dei giochi che si vogliono installare e far esercitare, le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il domicilio o il recapito, con allegata planimetria del locale arredato, firmata dall'esercente, indicante l'ubicazione dei giochi oggetto della richiesta;
 - copia della SCIA/DIA o della licenza rilasciata al gestore/proprietario/noleggiatore (cioè a colui che è proprietario o ha la disponibilità del gioco come noleggiatore, distributore);
 - copia del Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione dei Monopoli, ai produttori ed importatori (per la distribuzione) + copia del NULLA OSTA successivamente rilasciato ai gestori (per la messa in esercizio) relativamente agli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS.

2. Nei predetti locali si applicano le disposizioni del precedente articolo 39 per quanto applicabili e la normativa specifica di settore.
3. Nei locali diversi dai pubblici esercizi, dalle sale gioco o sale scommesse ed esercizi commerciali di cui al comma 1, non è consentito installare i videogiochi di cui al comma 6 dell'art.110 del TULPS.
4. La licenza deve essere richiesta anche ad parte di chi esercita:
 - a) l'attività di produzione o di importazione;
 - b) l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta.
5. L'attività è attivabile mediante presentazione di SCIA al SUAP corredata da relazione tecnica sull'attività da intraprendere e degli apparecchi prodotti, importati, distribuiti e gestiti direttamente od a noleggio.

Art. 41 – Stabilimenti balneari, piscine e spa (Salus Per Aquam)

1. Il Responsabile SUAP rilascia le licenze per l'esercizio di piscine pubbliche, SPA, bagni pubblici e stabilimenti balneari, previo parere del servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. e verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle strutture nonché la rispondenza con la programmazione di settore.
2. Alla domanda in bollo redatta su apposito modulo comunale devono essere allegati:
 - Planimetria 1:100
 - Relazioni tecniche impiantistiche;
 - Autocertificazione sanitaria;
 - Parere della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per le piscine pubbliche natatorie; detto parere non è richiesto per le piscine annesse a complessi ricettivi;
 - certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VVF, se previsto.

Art. 42 – Stallaggio

1. L'attività consiste nel mettere a disposizione per conto terzi ricoveri per animali (escluso canili) e l'attività è esercitabile in ambiti agricoli e comunque lontana almeno 150 m. dall'abitato residenziale.
2. La licenza è rilasciata dal Responsabile SUAP dietro presentazione della SCIA corredata della documentazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 43 – Agenzie scommesse (Art. 88 TULPS)

1. L'esercizio di agenzia scommesse può essere attivata solo in osservanza alle disposizioni urbanistiche localizzative fissate nella programmazione di settore.
2. La licenza rilasciata dalla Questura o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione le scommesse non è esercitabile in contrasto con le disposizioni del precedente comma.

Agenzie pubbliche d'affari

Art. 44 - Agenzie d'affari (Art. 115 TULPS)

1. Con esclusione delle agenzie: di recupero crediti, di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni che restano di competenza della Questura, non possono aprirsi o condursi agenzie di affari, quali che sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza rilasciabile dal SUAP in osservanza delle disposizioni di cui alla programmazione di settore.
2. Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
3. Sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Rientrano in detta dizione i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; gli uffici di pubblicità, agenzie di mediazione immobiliare, ecc..
4. Deve munirsi della licenza chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
5. Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività di cui ai commi precedenti sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono. L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
6. Il Responsabile SUAP, sentita la Giunta Comunale, può subordinare il rilascio della licenza, al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.
7. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il Responsabile SUAP dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, alle casse comunali.
8. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Responsabile SUAP se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.
9. Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate nel presente articolo sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari nel quale devono indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione. Il registro deve essere conservato per un quinquennio.

10. I titolari dell'agenzia devono tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle tariffe praticate per le prestazioni date e non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dalla pubblica amministrazione.

11. L'esercizio dell'attività di agenzia è sottoposto a SCIA da presentarsi al SUAP mediante l'uso della modulistica comunale, oltre la certificazione anagrafica ed il codice fiscale, l'istanza deve essere corredata da:

- certificazione di idoneità urbanistica e sanitaria dei locali;
- ammissibilità della programmazione di settore;
- relazione sulla natura degli affari a cui si vuole attendere con indicazione se si tratta di agenti o intromettitori ambulanti;
- tariffa delle prestazioni in duplice copia di cui una in bollo;
- idoneità tecnica certificata degli impianti tecnologici dell'ufficio.

12. La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

13. È ammessa la rappresentanza.

Mestieri e classi di rivenditori

Art. 45 – Mestiere di ciarlatano (Art.121 TULPS)

1. È vietato esercitare il mestiere di ciarlatano.
2. Sotto la denominazione di «mestiere di ciarlatano», ai fini dell'applicazione del divieto, si comprende ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano o affettano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 46 - Vendita cose antiche o usate

1. La vendita di cose antiche o usate, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa o su area pubblica, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 126 - Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.

La dichiarazione disposta con apposito modulo comunale contiene l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio (valore inferiore ad €500,00).

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

Art. 128 - I fabbricanti, i commercianti, e le altre persone indicate nell'artt. 126 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni dell'articolo 126 si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate di valore esiguo (inferiore €500,00)

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

2. Il Responsabile SUAP, accertato il possesso dei titoli per esercitare l'attività, provvederà all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto indicando se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati con valore esiguo.

Art. 47 - Vendita oggetti preziosi

1. La vendita di oggetti preziosi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano, per estratto, alcuni articoli riferiti all'attività di vendita:

Art. 127 - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

L'obbligo di munirsi della licenza incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.

Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.

Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. Detta disposizione non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.

Devono munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.

La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata dal Questore. Nella copia deve essere annotata la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.

Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.

La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.

Art. 128 - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate nell'art. 127 non possono compiere operazioni su cose preziose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro di chi fa commercio o fabbrica oggetti preziosi

deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni dell'art. 128 si applica al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose preziose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose usate, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

2. La licenza rilasciata dalla Questura è acquisita in copia agli atti del SUAP.

Sorte locali

Art. 48 - Disciplina

1. Le presenti norme disciplinano le manifestazioni locali svolte da comitati ed associazioni senza finalità lucrative e che pongono la sorte come momento premiante.

2. Pur riconfermando il divieto di organizzare ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, le seguenti disposizioni consentono:

- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del DLgs n. 460/97, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge n. 2/97, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

Art. 49 - Definizioni

1. Ai fini della disposizione di cui all'articolo precedente occorre prendere cognizione delle seguenti definizioni:

- per lotteria s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
- per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;
- per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è

abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69.

- È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle lotterie, delle pesche o banchi di beneficenza consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Art. 50 - Adempimenti e controlli

1. Lo svolgimento di lotterie, tombole, banchi o pesche di beneficenza è soggetto all'obbligo di comunicare l'effettuazione della manifestazione di sorte all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La predetta comunicazione, redatta in carta libera, deve essere trasmessa all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta.

2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'AAMS senza l'emissione di un provvedimento espresso, il nulla-osta si intende comunque rilasciato. Entro lo stesso termine l'AAMS può espressamente subordinare il rilascio del nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni, ovvero comunicarne il diniego.

3. Consolidato il predetto nulla osta, prima di dar corso alla manifestazione, occorre inviare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento, una comunicazione al SUAP ed al Prefetto utilizzando il modulo comunale .

4. Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

- per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
- per le tombole:
 - 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
- per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

5. Il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal regolamento o della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici.

6. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.

7. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti della lotteria e delle cartelle della tombola devono riferirsi a quella risultante nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.

8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione.

9. L'estrazione è effettuata alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al Responsabile SUAP.

10. Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta Responsabile SUAP la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine dei trenta giorni.

11. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza del Responsabile SUAP o suo delegato, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata al Responsabile SUAP.

Sanzioni

Art. 51 – Competenze all'adozione dei provvedimenti

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca della licenza o dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

Art. 52 - Compiti e funzioni della polizia locale

1. La polizia locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme.

2. L'operatore di polizia locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali ed alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:

- diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al comune;
- intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
- accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previste per l'esercizio dell'attività;
- segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.

3. In caso di tumulti o risse, gli agenti di polizia locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.

4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui alle presenti norme, si applica la legge regionale istitutiva della polizia locale..

Art. 53 – Procedura sanzionatoria

1. Salvo i casi sanzionati penalmente al sensi dell'articolo 17 del TULPS, da disposizioni del codice penale o altre disposizioni speciali, la procedura sanzionatoria amministrativa da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, ed i proventi sono devoluti al comune.

2. Chiunque eserciti le attività di cui alle presenti norme senza la prescritta autorizzazione o altro titolo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali o professionali richiesti, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui alle presenti norme, viola le prescrizioni in essa contenute.
3. Per le violazioni alle presenti norme ed a quelle contenute nella programmazione di settore, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
4. Quando è accertata una violazione prevista dalle presenti norme, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile SUAP, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.
5. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.
6. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
7. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Responsabile SUAP ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà luogo all'esecuzione della sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
8. Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
9. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 7 e 8, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico
10. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Responsabile SUAP, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 7° comma.
11. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata

appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti e previsti come sorte locali, si applica la sanzione amministrativa da € 1032 a € 10.329. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

12. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nel comma 11 è punito con la sanzione amministrativa da € 310 a € 3.098. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

13. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al comma 11 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 155 a € 930.

Norme finali e transitorie

Art. 54 – Validità dei criteri e delle norme

1. Le disposizioni del presente regolamento dispongono criteri da utilizzare nella programmazione di Settore e che, unitamente alle norme regolamentari, si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari ed urbanistiche, pertanto hanno validità normativa prioritaria, ferma restando la validità delle altre norme quale rinvio a carattere generale, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste di cui all'articolo 53 per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni Regionali e delle altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.